

Gazzetta ufficiale

L 229

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
24 agosto 2012

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione 2012/486/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni classificate** 1

- Accordo tra l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni classificate** 2

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 766/2012 della Commissione, del 24 luglio 2012, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Patata di Bologna (DOP)]** 6

- ★ **Regolamento (UE) n. 767/2012 della Commissione, del 17 agosto 2012, recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera portoghese** 12

- ★ **Regolamento (UE) n. 768/2012 della Commissione, del 17 agosto 2012, recante divieto di pesca della musdea nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera portoghese** 14

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (UE) n. 769/2012 della Commissione, del 17 agosto 2012, recante divieto di pesca dei berici nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese	16
★ Regolamento (UE) n. 770/2012 della Commissione, del 21 agosto 2012, recante divieto di pesca dell'eglefino nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb e VIa per le navi battenti bandiera spagnola	18
★ Regolamento (UE) n. 771/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che sottopone a registrazione le importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea	20
Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	23

DECISIONI

2012/487/PESC:

★ Decisione EUAVSEC Sud Sudan/1/2012 del Comitato politico e di sicurezza, del 10 agosto 2012, sulla nomina del capomissione della missione dell'Unione europea in ambito PSDC per la sicurezza aerea in Sud Sudan (EUAVSEC Sud Sudan)	25
--	----

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE 2012/486/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2012

**relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Organizzazione congiunta per la cooperazione
in materia di armamenti e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni classificate**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Nella sessione del 15 giugno 2009 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza ad avviare negoziati a norma dell'ex articolo 24 del trattato sull'Unione europea per un accordo sulla sicurezza delle informazioni tra l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti e l'Unione europea.
- (2) A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza ha negoziato l'accordo tra l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni classificate.
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni classificate è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni classificate

L'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti, in seguito denominata «OCCAR»,

e

l'Unione europea, in seguito denominata «UE»,

in seguito denominate «parti»,

CONSIDERANDO CHE le parti convengono che si dovrebbero sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;

RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l'accesso ad informazioni classificate dell'OCCAR e dell'UE nonché lo scambio di informazioni classificate fra le parti;

CONSAPEVOLI CHE tale accesso e tale scambio di informazioni classificate richiedono adeguate misure di sicurezza;

CONSIDERANDO CHE il 18 maggio 2009 il Consiglio ha approvato la raccomandazione del comitato direttivo dell'Agenzia europea per la difesa per portare avanti i lavori sulla conclusione di un accordo di sicurezza tra l'UE e l'OCCAR che dovrebbe essere disponibile in tempo utile per l'approvazione dell'accordo amministrativo tra l'AED e l'OCCAR;

RILEVANDO CHE il Consiglio di sorveglianza dell'OCCAR ha autorizzato il direttore dell'Amministrazione esecutiva (AE) dell'OCCAR a concludere un tale accordo di sicurezza;

RILEVANDO CHE il 15 giugno 2009 il Consiglio ha autorizzato la presidenza ad avviare negoziati con l'OCCAR ai fini della conclusione di un accordo sulla sicurezza delle informazioni;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo tra l'OCCAR e l'UE sulla protezione delle informazioni classificate («accordo») si applica alle informazioni classificate, sotto qualsiasi forma, fornite dalle parti o tra esse scambiate.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo, per «informazioni classificate» si intendono tutte le informazioni (vale a dire, conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) e tutti i documenti o materiali di cui una delle parti consideri necessaria la protezione da una divulgazione non autorizzata che potrebbe in varia misura danneggiare, ledere o pregiudicare gli interessi dell'OCCAR, dell'UE o di uno o più dei loro rispettivi Stati membri, e che sono stati designati come tali con una classifica di sicurezza.

Articolo 3

Le istituzioni e gli organi dell'UE cui si applica il presente accordo sono: il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea («Consiglio»), il segretario generale del Consiglio, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la Commissione europea e il servizio europeo per l'azione esterna («SEAE»). Ai fini del presente accordo tali istituzioni ed organi sono denominati «UE».

Articolo 4

1. Le informazioni classificate possono essere divulgate o trasmesse da una parte (la parte fornitrice) all'altra parte (la parte ricevente) conformemente al principio del controllo dell'originatore.

2. Nel quadro dell'attuazione del paragrafo 1 non è consentita alcuna trasmissione generica, a meno che le parti non abbiano concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro necessità operative.

Articolo 5

Ciascuna parte e i relativi organi definiti all'articolo 3 del presente accordo garantiscono di disporre di un sistema di sicurezza e di misure di sicurezza, fondati sui principi di base e sulle norme minime di sicurezza stabiliti nelle rispettive regolamentazioni di sicurezza e rispecchiati nelle disposizioni da stabilire a norma dell'articolo 12, per assicurare che alle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.

Articolo 6

1. Le informazioni classificate sono così contrassegnate:

a) per l'OCCAR, le informazioni classificate recano la menzione OCCAR SECRET, OCCAR CONFIDENTIAL o OCCAR RESTRICTED;

b) per l'UE, le informazioni classificate recano la menzione SECRET UE/UE SECRET, CONFIDENTIEL UE/UE CONFIDENTIAL o RESTREINT UE/UE RESTRICTED.

2. La corrispondenza tra le classifiche di sicurezza è la seguente:

Nell'OCCAR	Nell'Unione europea
OCCAR SECRET	SECRET UE/UE SECRET
OCCAR CONFIDENTIAL	CONFIDENTIEL UE/UE CONFIDENTIAL
OCCAR RESTRICTED	RESTREINT UE/UE RESTRICTED

Articolo 7

1. Ciascuna parte:

- a) protegge e salvaguarda le informazioni classificate fornite o scambiate dall'altra parte a norma del presente accordo dalla divulgazione non autorizzata, dalla perdita o dalla compromissione;
- b) assicura che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo mantengano il contrassegno di classifica di sicurezza attribuito dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate ad un livello non meno rigoroso di quello previsto dalle disposizioni previste dalla propria regolamentazione di sicurezza per le informazioni o il materiale con una classifica di sicurezza equivalente, come stabilito all'articolo 6;
- c) assicura che le informazioni classificate ricevute dall'altra parte non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto di tale parte;
- d) si astiene dall'utilizzare tali informazioni classificate a fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore o da quelli per i quali le informazioni sono fornite o scambiate;
- e) non consente l'accesso alle informazioni classificate a persone che non abbiano la necessità di sapere ai fini dello svolgimento delle loro funzioni ufficiali e, qualora sia richiesto l'accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/UE CONFIDENTIAL o OCCAR CONFIDENTIAL ovvero SECRET UE/UE SECRET o OCCAR SECRET, non abbiano ottenuto un nulla osta di sicurezza conformemente alla regolamentazione di sicurezza della parte ricevente; e
- f) assicura che tutte le persone che hanno accesso ad informazioni classificate siano informate delle proprie responsabilità per quanto riguarda la protezione delle informazioni conformemente alla regolamentazione di sicurezza applicabile.

2. L'UE non comunica le informazioni classificate fornite dall'OCCAR a norma del presente accordo a terzi o ad un'istituzione o organo dell'UE non menzionato all'articolo 3 senza il previo consenso scritto dell'OCCAR.

L'OCCAR non comunica le informazioni classificate fornite dall'UE a norma del presente accordo a terzi senza il previo consenso scritto dell'UE. Tale consenso è dato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Articolo 8

1. Le parti assicurano che tutte le persone che nello svolgimento delle proprie funzioni ufficiali devono avere accesso ad informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo, o le cui funzioni o mansioni possono consentire l'accesso a tali informazioni, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere ad informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/UE CONFIDENTIAL o OCCAR CONFIDENTIAL ovvero SECRET UE/UE SECRET o OCCAR SECRET.

2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona, tenuto conto della sua lealtà, onestà e affidabilità, può avere accesso a informazioni classificate.

Articolo 9

Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo. Le autorità di cui all'articolo 12 procedono a consultazioni e visite di valutazione di sicurezza reciproche per valutare l'efficacia delle disposizioni di sicurezza stabilite nell'ambito delle rispettive responsabilità ai fini della protezione di tali informazioni classificate.

Articolo 10

1. Ai fini del presente accordo:

- a) per quanto riguarda l'UE, tutta la corrispondenza è inviata al capo del registro (*Chief Registry Officer*) del Consiglio e inoltrata dal medesimo agli Stati membri e agli organi di cui all'articolo 3, fatto salvo il paragrafo 2;
- b) per quanto riguarda l'OCCAR, tutta la corrispondenza è inviata al responsabile del controllo del registro (*Registry Control Officer*) dell'AE dell'OCCAR e, se necessario, inoltrata dal medesimo ai pertinenti registri classificati dell'AE dell'OCCAR, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.

2. In via eccezionale la corrispondenza proveniente da una parte è accessibile soltanto a determinati funzionari, organi o servizi competenti di tale parte può, per ragioni operative, essere indirizzata ed accessibile soltanto a determinati funzionari, organi o servizi competenti dell'altra parte, specificamente indicati come destinatari dalla parte fornitrice, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere.

Per quanto riguarda l'Unione europea tale corrispondenza è inviata, secondo i casi, attraverso il capo del registro del Consiglio, il capo del registro della Commissione europea o il capo del registro del SEAE.

Per quanto riguarda l'OCCAR, tale corrispondenza è inviata attraverso il responsabile del controllo registro dell'AE dell'OCCAR.

3. Tutte le informazioni classificate sono inviate mediante canali concordati dalle autorità responsabili della sicurezza delle parti.

4. Le informazioni classificate inviate con mezzi elettronici sono cifrate conformemente ai requisiti della parte fornitrice quali stabiliti nella sua regolamentazione di sicurezza. I requisiti della parte fornitrice sono soddisfatti all'atto dell'invio, dell'archiviazione e del trattamento delle informazioni classificate nelle reti interne delle parti.

Articolo 11

Il direttore dell'AE dell'OCCAR vigila sull'attuazione del presente accordo da parte dell'OCCAR. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il membro della Commissione europea responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza e il segretario generale del Consiglio vigilano sull'attuazione del presente accordo da parte dell'UE.

Articolo 12

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le quattro autorità indicate nei paragrafi 2, 3, 4 e 5 stabiliscono disposizioni di sicurezza allo scopo di definire le norme per l'invio, la protezione reciproca delle informazioni classificate e le visite a norma del presente accordo.

2. La sezione «Sicurezza» dell'AE dell'OCCAR, sotto la direzione e a nome del direttore dell'AE dell'OCCAR, che agisce per l'OCCAR e sotto la sua autorità, elabora disposizioni di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all'OCCAR a norma del presente accordo conformemente alla regolamentazione di sicurezza dell'OCCAR.

3. L'ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, elabora disposizioni di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all'UE a norma del presente accordo conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio.

4. La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce sotto l'autorità del membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza, elabora disposizioni di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate fornite a norma del presente accordo all'interno della Commissione europea e dei suoi locali conformemente alle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza.

5. La direzione del servizio europeo per l'azione esterna, che agisce sotto l'autorità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, elabora disposizioni di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate fornite a norma del presente accordo all'interno del SEAE e dei suoi locali conformemente alle norme di sicurezza del SEAE.

6. Per l'UE, le disposizioni di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono soggette all'approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.

7. Per l'OCCAR, le disposizioni di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono soggette all'approvazione del comitato per la sicurezza dell'OCCAR.

Articolo 13

In caso di violazione della sicurezza con conseguente perdita o compromissione delle informazioni classificate ricevute dalla parte fornitrice o in caso di sospetta divulgazione di tali informazioni classificate a persone non autorizzate, la parte ricevente ne informa immediatamente la parte fornitrice.

La parte ricevente (assistita, se necessario, dalla parte fornitrice) procede ad un'indagine immediata conformemente alla propria regolamentazione di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate. La parte ricevente informa quanto prima possibile la parte fornitrice in merito alle circostanze, alle misure adottate, all'esito dell'indagine e all'azione correttiva intrapresa per evitare che l'evento si ripeta. Le autorità di cui all'articolo 12 possono stabilire procedure a tal fine.

Articolo 14

Ciascuna parte si fa carico delle spese che le derivano dall'attuazione del presente accordo.

Articolo 15

Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informazioni classificate a norma del presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all'articolo 12 convengono che la parte ricevente è in condizioni di proteggere e salvaguardare le informazioni in maniera conforme alle disposizioni da stabilire a norma di tale articolo.

Articolo 16

Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.

Articolo 17

Le controversie tra l'OCCAR e l'UE relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono trattate mediante negoziazione tra le parti. In attesa della risoluzione di eventuali controversie, le parti continuano ad adempiere a tutte le responsabilità loro spettanti a norma del presente accordo.

Articolo 18

1. Il presente accordo entra in vigore alla data della firma delle parti.

2. Ciascuna parte notifica all'altra parte eventuali modifiche della propria regolamentazione che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo.

3. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti. Esso è riesaminato se uno Stato non appartenente all'UE diventa membro dell'OCCAR.

4. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto ed è firmata da ciascuna delle parti del presente accordo.

Articolo 19

Il presente accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato. Esso può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica da parte dell'altra parte, ma lascia impregiudicati gli obblighi già contratti in virtù delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo continuano ad essere protette conformemente alle disposizioni in esso contenute.

In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette luglio duemiladodici, in duplice esemplare ciascuno in lingua inglese.

Per l'OCCAR

Per l'Unione europea

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 766/2012 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2012

recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Patata di Bologna (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d'origine protetta "Patata di Bologna", registrata in virtù del regolamento (CE) n. 228/2010 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) La domanda riguarda modifiche della descrizione del prodotto tutelato dalla denominazione d'origine protetta "Patata di Bologna" e comporta modifiche del documento unico.

- (3) La Commissione ha esaminato la modifica in questione e la ritiene giustificata. Trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza ricorrere alla procedura di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione d'origine protetta "Patata di Bologna" è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico consolidato contenente gli elementi principali del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 69 del 19.3.2010, pag. 1.

ALLEGATO I

Sono approvate le seguenti modifiche del disciplinare della denominazione d'origine protetta "Patata di Bologna".

Di seguito si riportano le variazioni per ciascun elemento:

Acqua: viene indicato il metodo di analisi da utilizzare in laboratorio.

Proteine: l'intervallo del contenuto proteico viene modificato in 0,9 %-2,6 % indicando il metodo di analisi da utilizzare in laboratorio.

Grassi: da 0,09 % a 1,12 % di parte edibile; varia soltanto il valore massimo.

Il limite di rilevabilità attuale del metodo individuato di analisi è dello 0,1%, pertanto tutte le concentrazioni inferiori a tale limite non sono determinabili. Non essendo noto il limite minimo realmente raggiungibile, si ritiene opportuno indicare solo il valore massimo.

Viene indicato il metodo di analisi da utilizzare in laboratorio.

Carboidrati: l'intervallo del contenuto di carboidrati viene esteso da 13,5 %-17,0 % a 8,0 %-19,0 %. Si specifica anche che in sede di analisi il dato analitico è ottenuto per differenza a 100 dei valori di acqua, ceneri, grassi, proteine e fibra alimentare (ottenuti a loro volta con i metodi di analisi indicati). Pertanto, la modifica proposta dei valori minimi e massimi di alcuni parametri implica necessariamente una variazione anche dell'intervallo di valori relativo ai carboidrati.

Fibre alimentari: l'intervallo che definisce il contenuto in fibra viene esteso da 2,2 %-2,7 % a 0,9 %-4,0 %. Viene indicato il metodo di analisi da utilizzare in laboratorio.

Minerali: si è ritenuto opportuno eliminare l'elenco dei singoli minerali indicati tra parentesi e sostituire la dicitura "minerali" con la dicitura "ceneri grezze", indicando il metodo analitico e ridefinendone i valori.

Il maggiore intervallo di valori per quanto riguarda le ceneri grezze, utilizzate come parametro del contenuto in minerali, deriva anche dalla considerazione che diversi fattori possono influenzarne il contenuto. Essendo difficile un controllo assoluto delle diverse variabili in grado di influenzare il contenuto delle ceneri, l'indicazione di un intervallo più ampio appare opportuna e necessaria così come la determinazione di una procedura non solo di campionamento, ma anche di preparazione del campione prima dell'analisi.

Dei singoli elementi minerali, citati nella precedente versione del disciplinare di produzione della "Patata di Bologna" DOP, si ritiene opportuno indicare solamente quello presente in maggiore quantità e nutrizionalmente caratterizzante la patata, ovvero il potassio (K), espresso come K in mg/100 g di parte edibile. Il valore minimo, ottenuto con il metodo analitico "EPA 3015A/EPA 6010B", è pari a 250 mg/100 g.

Vitamine: il termine "vitamine" è troppo generico. Si propone pertanto di eliminare il parametro in quanto la determinazione analitica di tutte le vitamine presenti nel prodotto prevederebbe un'incidenza dei costi di analisi troppo elevata, senza dare origine a dati rilevanti da un punto di vista nutrizionale e di caratterizzazione. Anche l'analisi della vitamina presente in maggiore concentrazione nel tubero, la vitamina C (acido L-ascorbico), non produrrebbe dati caratterizzanti il prodotto, in quanto il contenuto varia in funzione di diversi parametri indipendenti fra loro (tempo di stoccaggio, metodo di analisi, condizioni stagionali, degradazione veloce durante il rilevamento analitico).

Sostanza secca: si elimina il valore espresso tra parentesi poiché rappresenta un'informazione ridondante e non in accordo col parametro relativo al contenuto d'acqua, già espresso sopra nella composizione media per 100 grammi di parte edibile.

ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

"PATATA DI BOLOGNA"

NUMERO CE: IT-PDO-0105-0934-02.01.2012

IGP () DOP (X)

1. Denominazione

"Patata di Bologna"

2. Stato membro o paese terzo

Italia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il prodotto deve appartenere alla varietà Primura e deve essere identificabile per aspetto fisico, componente chimica e organolettica dai seguenti parametri: tuberi di forma prevalentemente ovale allungata regolare con presenza di gemme (occhi) superficiali e poco pronunciati; buccia liscia integra e priva di difetti esterni che alterino le sue caratteristiche; calibro dei tuberi omogeneo compreso tra 40 e 75 mm;

polpa consistente di colore variabile dal bianco al giallo paglierino;

buona conservabilità.

La composizione media per 100 g di parte edibile è così suddivisa:

- Acqua da 70,0 a 85,0%; metodica di laboratorio definita con DM 27.5.1985 GU n. 145 del 2.6.1985;
- Proteine da 0,9 a 2,6%; metodica di laboratorio definita ISO 937 - 1978 (E) e AOAC Official method n. 932.08;
- Grassi contenuto massimo di 1,12%; metodica di laboratorio definita ISTISAN 1996/34 pag. 41-43;
- Carboidrati da 8,0 a 19,0%; il dato analitico è ottenuto per differenza a 100 dei valori di acqua, ceneri, grassi, proteine e fibra alimentare;
- Fibre alimentari da 0,9 a 4,0%; metodica di laboratorio definita AOAC 985.29 ed. 17^a 2003;
- Ceneri grezze da 0,4 a 1,45%; metodica analitica descritta come ISTISAN 1996/34 pag. 77-78 e ISO 936:1998 (E);
- Potassio (K) presente con un valore minimo pari almeno a 250 mg/100 g di prodotto; metodica analitica descritta come EPA 3015A e EPA 6010B.

La Primura, simbolo della "patata di Bologna", grazie alle sue caratteristiche di buon aspetto sul piatto, contenuto medio di sostanza secca, buona consistenza della polpa, gusto tipico ma non troppo pronunciato, e buona conservabilità, ottenuti grazie alla produzione nei terreni vocati e mantenuti inalterati nel tempo, rappresenta ancora oggi la patata che soddisfa i requisiti del mercato.

3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

—

3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

—

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi che vanno dalla semina alla raccolta finale dei tuberi devono avvenire nella zona geografica di produzione.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.

Il condizionamento e il confezionamento devono avvenire all'interno della provincia di Bologna. La "Patata di Bologna" DOP presenta elevate caratteristiche qualitative sia organolettiche che merceologiche preservabili solo con un corretto condizionamento. Gli operatori locali hanno acquisito un patrimonio di conoscenze specifiche sul prodotto come la corretta manipolazione e trasporto, la gestione post-raccolta entro brevissimo tempo con la conservazione in ambienti refrigerati, al fine di limitare le perdite di umidità del prodotto. Tali conoscenze e le relative pratiche effettuate in loco permettono di salvaguardare le caratteristiche qualitative della "Patata di Bologna" DOP, nel rispetto dei suoi processi fisiologici naturali.

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura

La commercializzazione della "Patata di Bologna" ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

- sacchi da 4 Kg, 5 Kg, 10 Kg e 25 Kg con fascia centrale stampata di almeno 10 cm;
- retine da 0,5 Kg, 1 Kg, 1,5 Kg, 2 Kg e 2,5 Kg;
- vertbag, quickbag, girsac e busta da 0,5 Kg, 1 Kg, 1,5 Kg, 2 Kg, 2,5 Kg, 5 Kg;
- vassoio o vaschetta con peso di 0,5 Kg, 0,75 Kg, 1 Kg;
- cartone e ceste da 10 Kg, 12,5 Kg, 15 Kg, 20 Kg e 25 Kg.

Sulle confezioni deve essere indicata la dicitura: "Patata di Bologna" seguita dalla dizione "D.O.P." e dal logo così specificato: un'immagine stilizzata di patata attraversata in diagonale da due fasce di colore rosso e blu, secondo le seguenti specifiche:

- il giallo della patata stilizzata Pantone Yellow 116 C, quadricromia 0/20/100/0;
- il rosso della prima fascia obliqua Pantone Warm Red C, quadricromia 0/100/100/0;
- il blu della seconda fascia obliqua Pantone blu 286 C, quadricromia 100/70/0/0.

Il carattere tipografico impiegato per comporre qualsiasi testo risulta essere l'Avenir nelle versioni chiaro e bold.

Il marchio non può essere riprodotto sulle confezioni in dimensioni inferiori ai 20 mm di base e comunque la DOP "Patata di Bologna" deve essere riportata in dimensioni maggiori di qualsiasi altra dicitura riportata in etichetta.



4. Definizione concisa della zona geografica

La provincia di Bologna.

5. Legame con la zona geografica

5.1. Specificità della zona geografica

La pianura bolognese è caratterizzata da temperature primaverili tiepide a partire da fine febbraio - inizio marzo, ideali per garantire una idonea germogliazione dei tuberi seminati in questo periodo. Durante lo stadio di massimo sviluppo vegetativo, concentrato nel periodo che va da aprile a giugno, le temperature raggiungono i 25-28 °C, favorendo la formazione e l'accrescimento dei tuberi ed una regolare maturazione. Le precipitazioni distribuite durante l'anno favoriscono la coltivazione nella fase di primo accrescimento vegetativo ed inizio tuberificazione; le stesse garantiscono pure il reintegro della falda idrica e le lavorazioni del suolo preparatorie alla semina della patata.

Dal punto di vista idrologico il territorio è ben fornito per la presenza di torrenti e fiumi naturali – Idice, Reno, Gaiana, Fossatone, Quaderna, Rido, Sillaro, Samoggia, Savena – e anche per la presenza di canali artificiali appositamente costruiti – Canale Emiliano-Romagnolo –, per fornire acqua alle coltivazioni nel periodo primaverile-estivo, che risulta quello di maggior fabbisogno.

Le caratteristiche morfologiche dei suoli, di tipo prevalentemente alluvionale, stratificate e quindi ricche di ossigeno, determinano una condizione molto favorevole allo sviluppo del prodotto.

5.2. Specificità del prodotto

La "Patata di Bologna" è ottenuta esclusivamente dalla varietà Primura. Questa varietà si è adattata bene alle condizioni pedologiche e climatiche dell'area di produzione, diventando così il simbolo della "Patata di Bologna". Dal punto di vista organolettico-qualitativo, la "Patata di Bologna" ha tradizionalmente una polpa particolarmente serbevole, tendenzialmente non farinosa che la rende idonea a molteplici utilizzi culinari come il fritto, la cottura a vapore e al forno. Il gusto tipico ma non troppo pronunciato e la sua buona conservabilità, ottenuti grazie alla produzione in terreni vocati ed all'applicazione di tecniche agronomiche legate alla tradizione, ne fanno ancora oggi una produzione di riferimento per il mercato.

5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Le caratteristiche della "Patata di Bologna" DOP, come odore, gusto, intensità del colore della polpa e della buccia, sono determinate oltre che dalla genetica anche dall'ambiente di coltivazione (suolo, clima, tecnica culturale, tipologia di conservazione), per cui risulta evidente il legame della "Patata di Bologna" con la provincia di Bologna. La coltivazione della patata è legata al territorio bolognese ormai da molto tempo, grazie alle caratteristiche dei suoli particolarmente vocati, alla particolare attitudine qualitativa ed organolettica di alcune varietà ed alla tradizione della tecnica culturale dei produttori. Il legame con il territorio bolognese nacque dalla forte necessità di sostenere la popolazione, soprattutto nei periodi di scarso raccolto del frumento ritenuto da sempre base dell'alimentazione umana e dalla convinzione che lo sviluppo di tale coltivazione avrebbe portato vantaggio alla provincia stessa, rendendola indipendente dall'obbligo di approvvigionarsi di cibo da altri Stati. Detto legame si è man mano rafforzato grazie poi all'opera faticosa dei produttori, che hanno messo a punto passo dopo passo una tecnica culturale quasi di precisione, costruendo attrezzature sempre più efficienti e rispettose del prodotto, conservandolo con tecniche di avanguardia e strutture commerciali che hanno poi provveduto a valorizzarlo nei suoi aspetti merceologici e qualitativi grazie anche alla consolidata vocazionalità di questo territorio.

Grazie all'ambiente particolare, dato dall'integrazione tra suolo (pedologia e idrografia) e clima (piovoso nel periodo autunno-vernino, con temperature primaverili tiepide già da fine febbraio e ottimali cioè intorno ai 25 °C durante la formazione dei tuberi), la patata che qui si sviluppa possiede caratteristiche fisiche come la tessitura, la granulometria della polpa ed organolettiche come odore e gusto particolari, che ne determinano una specifica qualità.

Come descritto nell'opera del Contri (1817), i suoli della provincia di Bologna si adattano allo sviluppo della coltivazione in quanto la patata predilige i "fondi bassi, già liberati dalle acque ed alzati dalle alluvioni dei fiumi", caratteristiche dei terreni di bonifica del bolognese. Le alterazioni avvenute nel tempo sui suoli hanno dato origine a zone pianeggianti, costituite da sedimenti alluvionali trasportati e depositati dai fiumi e torrenti originari dell'Appennino e tutt'oggi attivi, di tessitura medio-fine, di buona profondità e di buon drenaggio, dal pH alcalino, con presenza di sostanza organica e con buona dotazione dei principali elementi nutrizionali per la patata, come il potassio che risulta particolarmente presente e un contenuto di fosforo e azoto. Ciò rende favorevole la coltivazione della patata, che beneficia particolarmente di tali condizioni in virtù del suo apparato radicale fascicolato, non fittonante e dotato di un fitto capillizio radicale.

Riferimenti storico-culturali

Nei primi anni dell'800 si diffonde nel bolognese la coltivazione delle patate, sostenuta in particolare dall'agronomo Pietro Maria Bignami, il quale fece conoscere la patata ai contadini. Contemporaneamente al suo utilizzo per l'alimentazione del bestiame si diffuse anche sulle tavole del popolo.

Diversi studiosi, dalla fine del Settecento e per tutto l'Ottocento, ne descrivono poi vantaggi e svantaggi, ma è soprattutto con l'opera del Contri, con una circolare del Cardinale Opizzoni (1817) quale Legato Pontificio, con la descrizione pratica della coltivazione del sig. Benni, che gli investimenti di terreni coltivati a patata subirono un notevole incremento.

Sono inoltre da segnalare le opere di Berti-Pichat e di Bignardi pubblicate nella seconda metà dell'Ottocento inerenti la patata nel bolognese. Nel 1900 la diffusione della coltura è ormai al massimo della sua potenzialità e diviene per tutta la provincia, dalla pianura fino alle aree collinari e montane, una fonte economica importante per l'economia rurale locale. Attorno alla patata si evolve il mondo della produzione e nascono strutture di conservazione e commerciali moderne ed idonee ad una gestione efficiente del prodotto.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la domanda di modifica della DOP "Patata di Bologna" sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 263 dell'11.11.2011.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet:

<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335>

o

accedendo direttamente all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su "Qualità e sicurezza" (in alto a destra dello schermo) ed infine su "Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE".

REGOLAMENTO (UE) N. 767/2012 DELLA COMMISSIONE**del 17 agosto 2012****recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2012.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.

ALLEGATO

N.	14/TQ44
Stato membro	Portogallo
Stock	BFT/AE045WM
Specie	Tonno rosso (<i>Thunnus Thynnus</i>)
Zona	Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mar Mediterraneo
Data	29.7.2012

REGOLAMENTO (UE) N. 768/2012 DELLA COMMISSIONE**del 17 agosto 2012****recante divieto di pesca della musdea nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2012.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

ALLEGATO

N.	13/DSS
Stato membro	Portogallo
Stock	GFB/89-
Specie	Musdee (<i>Phycis</i> spp.)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX
Data	28.7.2012

REGOLAMENTO (UE) N. 769/2012 DELLA COMMISSIONE**del 17 agosto 2012****recante divieto di pesca dei berici nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2012.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

ALLEGATO

N.	12/DSS
Stato membro	Portogallo
Stock	ALF/3X14-
Specie	Berici (<i>Beryx</i> spp.)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV
Data	28.7.2012

REGOLAMENTO (UE) N. 770/2012 DELLA COMMISSIONE**del 21 agosto 2012****recante divieto di pesca dell'eglefino nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb e VIa per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2012.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.

ALLEGATO

N.	15/TQ43
Stato membro	Spagna
Stock	HAD/5BC6A.
Specie	Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VIa
Data	6.8.2012

REGOLAMENTO (UE) N. 771/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2012

che sottopone a registrazione le importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, e l'articolo 24, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) Il 25 novembre 2011 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni («procedimento antisovvenzioni» o «il procedimento») relativo alle importazioni nell'Unione di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America («USA» o «il paese interessato») in seguito a una denuncia presentata il 12 ottobre 2011 da parte della European Producers Union of Renewable Ethanol Association (ePURE) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di bioetanolo dell'Unione.

A. IL PRODOTTO IN ESAME

(2) Il prodotto oggetto della registrazione è quello definito nell'avviso di apertura, vale a dire il bioetanolo, talvolta denominato «etanolo combustibile», ossia alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, nonché alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcole etilico superiore al 10 % (v/v) originario degli Stati Uniti d'America, attualmente classificabile ai codici NC

ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99,
ex 2710 12 11, ex 2710 12 15, ex 2710 12 21,
ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41,
ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51,
ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90,
ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 ed
ex 3824 90 97.

B. RICHIESTA

(3) In seguito alla pubblicazione dell'avviso di apertura, il denunciante ha richiesto nel novembre 2011 che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione. Il denunciante ha ribadito a più riprese la sua richiesta di registrazione delle importazioni del prodotto in esame, da ultimo il 3 agosto 2012, e ha esposto ulteriori motivi per cui tale registrazione andrebbe effettuata nell'ambito della presente inchiesta.

C. MOTIVI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

(4) In conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti delle stesse a decorrere dalla data di registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una domanda dell'industria dell'Unione che contenga sufficienti elementi di prova in tal senso.

(5) Il denunciante ha sostenuto che il prodotto in esame ha beneficiato di sovvenzioni e che il pregiudizio, difficilmente riparabile, arrecato all'industria dell'Unione è stato causato dall'incremento delle importazioni beneficiarie di sovvenzioni compensabili in un periodo di tempo relativamente breve.

(6) Il denunciante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in questione sono notevolmente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato. Il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati nel mercato dell'Unione e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria di quest'ultima.

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽²⁾ GU C 345 del 25.11.2011, pag. 13.

(7) Tali ripercussioni sono state confermate dalla Commissione nella conclusione intermedia del procedimento antisovvenzioni nell'agosto 2012, come comunicato alle parti interessate. La domanda contiene pertanto elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione.

D. PROCEDURA

(8) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.

(9) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova pertinenti. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

E. REGISTRAZIONE

(10) Nonostante l'accertamento del sovvenzionamento compensativo e del conseguente pregiudizio materiale arrecato all'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta («PI»), vale a dire tra il 1° ottobre 2010 e il 30 settembre 2011, la Commissione ha deciso di non adottare dazi compensativi provvisori ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base, in quanto è stato stabilito, a titolo provvisorio, che il principale regime di sovvenzioni in vigore durante il periodo dell'inchiesta era cessato, nel senso che nel momento in cui le misure provvisorie sarebbero state imposte esso non conferiva più un vantaggio. Tuttavia, esistono prove del fatto che gli Stati Uniti potrebbero ripristinare, nei prossimi mesi e con effetto retroattivo, tale regime di sovvenzioni principale risultato compensabile. Qualora ciò accadesse, la Commissione ritiene che essa avrebbe avuto diritto di adottare (ed eventualmente riscuotere) dazi compensativi provvisori nell'ambito della presente inchiesta. Per tutelare i diritti dell'Unione europea in tali circostanze particolari la Commissione ha pertanto deciso di procedere come segue.

(11) A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame devono essere sottoposte a registrazione in modo che, all'occorrenza, possano essere applicate alle importazioni in questione misure con effetto retroattivo a decorrere dalla data di registrazione. Qualora gli Stati Uniti reintroducessero il principale regime di sovvenzioni con effetto retroattivo, la Commissione intende proporre al Consiglio di riscuotere dazi definitivi sulle importazioni soggette a registrazione. Se, nella fase definitiva, la Commissione è convinta che gli Stati Uniti non abbiano intenzione di agire nel modo summenzionato, la Commissione intende proporre al Consiglio che tali importazioni soggette a registrazione non siano soggette ad alcun dazio aggiuntivo derivante dalla presente inchiesta antisovvenzioni.

(12) L'eventuale pagamento di dazi futuri dipenderà dai risultati definitivi dell'inchiesta antisovvenzioni. L'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare è fissato al livello di sovvenzione constatato finora, vale a dire a 108 EUR per tonnellata di bioetanolo puro ⁽¹⁾.

(13) Affinché la registrazione sia sufficientemente efficace in vista dell'eventuale riscossione retroattiva di un dazio antisovvenzioni, il dichiarante è tenuto a indicare nella dichiarazione doganale la percentuale in miscela, espressa in peso, del tenore totale di alcole etilico derivato da prodotti agricoli (tenore di bioetanolo).

F. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(14) I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta antisovvenzioni saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009, le autorità doganali sono tenute ad adottare opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di bioetanolo, talvolta denominato «etanolo combustibile», ossia alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, nonché alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcole etilico superiore al 10 % (v/v), attualmente classificabile ai codici NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 11, ex 2710 12 15, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 ed ex 3824 90 97 (codici TARIC 2207 10 00 11, 2207 20 00 11, 2208 90 99 11, 2710 12 11 10, 2710 12 15 10, 2270 12 21 10, 2710 12 25 10, 2710 12 31 10, 2710 12 41 10, 2710 12 45 10, 2710 12 49 10, 2710 12 51 10, 2710 12 59 10, 2710 12 70 10, 2710 12 90 10, 3814 00 90 70, 3820 00 00 10 e 3824 90 97 67) e originario degli Stati Uniti d'America. Le importazioni sono soggette a registrazione per 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ Denominato anche E100.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Il dichiarante è tenuto a indicare nella dichiarazione doganale la percentuale in miscela, espressa in peso, del tenore totale di alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) (tenore di bioetanolo).

2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 772/2012 DELLA COMMISSIONE**del 23 agosto 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	TR	91,2
	ZZ	91,2
0709 93 10	TR	112,1
	ZZ	112,1
0805 50 10	AR	96,8
	CL	88,4
	TR	95,0
	UY	81,2
	ZA	96,8
	ZZ	91,6
0806 10 10	BA	61,1
	CL	196,9
	EG	196,2
	TR	146,2
	XS	91,2
	ZZ	138,3
0808 10 80	BR	75,9
	CL	138,8
	NZ	126,6
	US	147,7
	UY	68,3
	ZA	98,4
	ZZ	109,3
0808 30 90	CN	71,7
	TR	137,8
	ZA	131,7
	ZZ	113,7
0809 30	TR	165,7
	ZZ	165,7
0809 40 05	BA	62,4
	IL	64,7
	ZZ	63,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE EUAVSEC SUD SUDAN/1/2012 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 10 agosto 2012

sulla nomina del capomissione della missione dell'Unione europea in ambito PSDC per la sicurezza aerea in Sud Sudan (EUAVSEC Sud Sudan)

(2012/487/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, paragrafo 3,

vista la decisione 2012/312/PESC del Consiglio, del 18 giugno 2012, sulla missione dell'Unione europea in ambito PSDC per la sicurezza aerea in Sud Sudan ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2012/312/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza, conformemente all'articolo 38 del trattato, ad adottare le decisioni pertinenti ai fini del controllo politico e della direzione strategica della missione EUAVSEC Sud Sudan, compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.
- (2) L'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la nomina del sig. Lasse ROSENKRANDS CHRISTENSEN quale capomissione dell'EUAVSEC Sud Sudan fino al 18 gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Lasse ROSENKRANDS CHRISTENSEN è nominato capomissione della missione dell'Unione europea in ambito PSDC per la sicurezza aerea in Sud Sudan (EUAVSEC Sud Sudan) fino al 18 gennaio 2014.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2012

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG

⁽¹⁾ GU L 158 del 19.6.2012, pag. 17.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

